

STATUTO NAZIONALE
GIOVANI MUSULMANI D'ITALIA

PREMESSA

L'associazione Giovani Musulmani d'Italia si riconosce nei principi e nei valori della Repubblica italiana; aderisce pienamente alla sua Costituzione e alle normative di Legge dello Stato.

TITOLO I

DENOMINAZIONE, NATURA E DURATA

Art 1

L'Associazione è denominata Giovani Musulmani d'Italia (di seguito solo GMI).

Il GMI è un'associazione di promozione sociale ai sensi della legge 383 del 2000, disciplinata dalla Costituzione italiana, dal Codice Civile italiano, dal presente Statuto e dai relativi regolamenti interni.

Il GMI ha sede legale in viale Monza 50, Milano, e il cambio della sede non comporta la modifica dello statuto

Il GMI ha durata illimitata.

Il GMI è strutturato in tre livelli: nazionale, regionale e locale.

Il logo ufficiale del GMI è allegato a questo statuto.

DEFINIZIONE, FINALITA', PROGRAMMA

Art 2

Il GMI è un'Associazione di Promozione Sociale, autonoma e pluralista.

Il GMI non persegue scopi di lucro.

Il GMI ha come finalità:

- Mantenere, sostenere e salvaguardare la fede islamica
- Unire i giovani musulmani
- Difendere i diritti dei giovani musulmani nella loro specificità di cittadini credenti
- Educare i giovani musulmani ai valori dell'Islam
- Educare i giovani musulmani alla cittadinanza attiva
- Rappresentare i giovani musulmani nel dialogo con le istituzioni nazionali
- Favorire la partecipazione dei giovani musulmani alla vita culturale, sociale, economica e politica della nostra società

- Promuovere la crescita del giovane musulmano attraverso lo sviluppo delle sue capacità e dei suoi talenti
- Promuovere l'incontro, le relazioni e la cooperazione tra i giovani musulmani
- Favorire il dialogo e la cooperazione dei giovani musulmani con le altre realtà giovanili di ispirazione religiosa o laica
- Operare per contrastare l'emarginazione ed il disagio economico, sociale e psicologico dei giovani in difficoltà
- Lottare contro ogni forma di discriminazione
- Sostenere e promuovere attività in favore della giustizia, della pace, della democrazia, della tutela dei diritti umani anche in cooperazione con le istituzioni e la società civile
- Favorire il dialogo interreligioso
- Promuovere i valori ed i principi della famiglia come unità fondante della società
- Sostenere le attività culturali ed artistiche, la libera espressione artistica come mezzo per lo sviluppo positivo dei giovani
- Favorire il dialogo, la cooperazione e le relazioni all'interno della comunità islamica e con la società civile
- Operare per migliorare l'immagine e la conoscenza della comunità islamica
- Contribuire a costruire ponti di mediazione tra le diverse culture
- Promuovere una cultura della solidarietà
- Promuovere e sostenere iniziative di solidarietà
- Promuovere ed organizzare attività sportive

ATTIVITA' STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE

Art. 3

Per il raggiungimento dei propri scopi, il GMI potrà:

- Formulare gli orientamenti di politica generale dell'associazione
- Promuovere la creazione di sezioni locali dell'associazione
- Formulare linee di indirizzo nazionale sulle diverse tematiche di competenza e promuoverle presso il livello regionale
- Formulare programmi nazionali nelle diverse aree di lavoro
- Verificare l'applicazione delle linee di indirizzo ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati nei programmi
- Fornire supporto tecnico alle associazioni regionali per la registrazione agli albi nazionali ed europei e per la partecipazione a bandi e concorsi
- Farsi interprete presso le istituzioni nazionali degli interessi delle associazioni regionali e delle sezioni
- Organizzare attività nei diversi ambiti a livello nazionale
- Realizzare corsi di formazione
- Realizzare e promuovere attività ludiche, artistiche e sportive
- Promuovere la creazione di mezzi di comunicazione propri come siti internet, giornali, televisioni ecc.
- Sviluppare percorsi formativi volti a creare figure professionali competenti che possano operare nella società civile italiana

- Realizzare corsi di formazione finalizzati al miglioramento della capacità operativa delle associazioni
- Sviluppare corsi di aggiornamento e di qualificazione; progetti formativi e informativi per scuole, università, enti sociali, istituzioni, forze dell'ordine, mediatori, operatori e volontari, e chi ne farà richiesta nell'ambito dei temi proposti dal GMI
- Promuovere una cultura del volontariato intesa come partecipazione democratica alle azioni di solidarietà
- Organizzare e/o collaborare convegni, eventi, mostre, seminari, conferenze
- Svolgere attività di ricerca finalizzata allo studio dei fenomeni socio culturali propri del contesto italiano con attenzione alle dinamiche internazionali; nonché alla promozione e alla valorizzazione delle differenze culturali
- Divulgare i risultati conseguiti mediante eventi pubblici e diffusione di stampati, pubblicazioni e produzioni multimediali
- Partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, comunque volte al perseguimento degli scopi del GMI
- Svolgere qualsiasi altra attività strumentale, accessoria o connessa agli scopi
- Sviluppare nel tempo la capacità di autofinanziarsi

Art.4

Aderiscono al GMI Nazionale tutte le associazioni regionali dell'organizzazione e le sezioni locali di regioni in cui non è presente un'associazione regionale, che si riconoscono in questo statuto. Il principio democratico è sovrano nelle attività dell'associazione.

Il GMI considera la condivisione di questi principi condizione irrinunciabile per tutti coloro che ad esso aderiscono.

Le domande di adesione al GMI vengono presentate al Presidente del GMI Nazionale che le sottopone al Direttivo che le approva o le respinge.

Sono condizioni per l'adesione:

- L'accettazione del presente statuto;
- la domanda di adesione;
- il pagamento della quota associativa
- l'adozione da parte dell'associazione locale del modello statutario stabilito dall'associazione nazionale.

TITOLO II

FORMA ASSOCIATIVA

Art. 5

Il GMI Nazionale fonda la propria esistenza sulla rete di esperienze associative e individuali che in essa hanno trovato forma, sulla storia e sui progetti che singolarmente o collettivamente questo tessuto ha espresso o intende realizzare.

Il sistema associativo del GMI si articola nei seguenti livelli:

Locale;
Regionale;
Nazionale.

Art. 6

I soggetti collettivi aderenti al GMI Nazionale, le associazioni regionali o locali, hanno autonomia giuridica e patrimoniale e rappresentanza legale propria.

Art. 7

I principi di democrazia, di partecipazione, di collegialità, di trasparenza, la titolarità dei diritti sostanziali di tutti gli associati, l'assenza di fini di lucro, l'obbligo di approvare un rendiconto annuale sono principi e norme inderogabili che devono ispirare e trovare esplicito riconoscimento negli statuti dei soggetti collettivi che aderiscono a GMI.

Art. 8

Gli associati hanno diritto a:

- Partecipare alle attività promosse dall'Associazione
- Concorrere all'elaborazione del programma annuale, del relativo documento di programmazione economica e all'approvazione del rendiconto consuntivo dell'Associazione nelle forme della democrazia diretta ovvero rappresentativa
- Eleggere gli organismi di direzione, di garanzia e di controllo ed essere eletti negli stessi

Gli associati sono tenuti a:

- Osservare lo statuto e i regolamenti
- Rimettere in prima istanza all'operato degli organismi di garanzia dell'Associazione la risoluzione di eventuali controversie interne
- Ulteriori disposizioni sono specificate nel regolamento interno dell'associazione

Art. 9

Salvo diritto di recesso, la decadenza dei soci collettivi avviene per:

- Mancato pagamento della quota associativa
- Rifiuto motivato del rinnovo dell'adesione annuale da parte degli organismi dirigenti preposti
- Per dichiarazione di espulsione diventata definitiva

TITOLO III

IL SISTEMA ISTITUZIONALE

Art. 10

Sono organi del GMI

- Assemblea dei Soci
- Il Presidente
- Il Direttivo
- Il Revisore Unico dei Conti
- Il Consiglio dei Garanti
- Il Tesoriere

Art. 11 Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è l'organo in cui hanno rappresentanza i soci collettivi del GMI, le associazioni aderenti, attraverso la partecipazione ad essa dei suoi delegati, il rappresentante legale dell'associazione o chi venga delegato dalla stessa associazione aderente. L'Assemblea dei Soci ha durata permanente ed i suoi membri restano in carica fino al loro eventuale recesso o fino a quando non sopraggiungono le cause di decadenza elencate nell'articolo 9 del presente statuto.

L'Assemblea dei Soci si riunisce almeno una volta ogni 6 mesi, secondo le seguenti norme di convocazione:

- a) Essa deve coinvolgere tutti soggetti aderenti attraverso opportune modalità di partecipazione, regolate da un regolamento interno, che garantiscano loro la possibilità di dare un contributo attivo
- b) Partecipano all'Assemblea dei Soci i soggetti aderenti al GMI attraverso i loro rappresentanti

La convocazione dell'Assemblea dei Soci avverrà almeno una volta ogni 6 mesi tramite avviso scritto da inviarsi per posta elettronica con mail supportata da notifica di consegna ad ogni componente almeno 15 giorni prima della data utile e riporterà data, ora della convocazione ed il relativo ordine del giorno.

L'Assemblea dei Soci può essere convocata in maniera ordinaria dal Presidente e in maniera straordinaria da almeno un terzo degli associati.

In tali casi essa è indetta entro un tempo minimo di due settimane dalla richiesta o dalla decisione, sulla base delle norme adottate dai soggetti convocanti e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

L'Assemblea dei Soci è regolarmente costituita in prima convocazione alla presenza della metà più uno dei suoi componenti, e in seconda convocazione con un $\frac{1}{4}$.

Le deleghe sono ammesse solo all'interno della stessa associazione aderente, in questo modo l'associazione aderente, in caso di assenza o impedimento del suo legale rappresentante, potrà delegare a partecipare alla riunione dell'Assemblea dei Soci un altro rappresentante.

Di ogni riunione dell'Assemblea dei Soci verrà redatto verbale; esso sarà inviato per posta elettronica con ricevuta di consegna, ai componenti dell'Assemblea dei Soci e resterà a disposizione presso la Sede dell'Associazione.

Art. 12

L'Assemblea dei Soci è l'organo che determina le linee guida dell'associazione e nell'Assemblea dei Soci risiede la sovranità. La rappresentatività dell'associazione regionale e delle sezioni locali nell'Assemblea dei Soci è definita da un regolamento interno.

Il numero dei delegati delle associazioni regionali o locali deve intendersi comprensivo del presidente di tali soggetti che è delegato di diritto, mentre gli altri delegati verranno eletti dalle rispettive assemblee tra i soci.

Art. 13

L'Assemblea dei Soci ha il compito di:

- Discutere ed approvare il programma annuale di attività ed il relativo documento economico di previsione e le sue eventuali variazioni
- Discutere ed approvare il rendiconto consuntivo annuale, redatto secondo criteri di natura economica e finanziaria
- Deliberare sulle richieste di ammissione di nuovi membri accettandole o respingendole
- Cooptare e sostituire i membri dell'Assemblea dei Soci stessa attenendosi alle norme stabilite nel regolamento
- Discutere ed approvare le proposte di modifica dello statuto
- Redigere ed approvare il regolamento di funzionamento dell'Assemblea dei Soci stessa
- Eleggere il Presidente
- Approvare la nomina dei membri del Direttivo da parte del Presidente
- Nominare il Revisore Unico dei Conti
- Nominare i membri del Consiglio dei Garanti
- Approvare i regolamenti interni degli organi collegiali
- Decidere la costituzione o l'adesione ad organizzazioni ed imprese e/o la partecipazione ad organismi promossi da Enti Pubblici e Locali, anche nominando propri rappresentanti
- Deliberare sulle proposte di sospensione, espulsione e radiazione fatte dall'Assemblea dei Soci dei Garanti. Per l'approvazione di queste proposte è richiesta una maggioranza di 2/3 dei votanti
- Adottare un regolamento interno che preveda anche i criteri di decadenza dei propri componenti, le norme di funzionamento e di rapporto con gli altri organi
- Adottare un regolamento amministrativo
- Il funzionamento dell'Assemblea dei Soci è specificato nel regolamento interno

Art. 14

Il Presidente

a) Il presidente è il rappresentante legale dell'associazione. La figura del Presidente rappresenta l'unità del GMI.

Il Presidente ha il ruolo di garante e di controllo dell'applicazione delle decisioni e degli indirizzi assunti dall'Assemblea dei Soci, comprese quelle di natura economica.

Svolge le seguenti funzioni:

- Si adopera al fine di mantenere la coesione interna al GMI al fine di garantire il perseguimento degli scopi associativi
- Convoca le riunioni del Assemblea dei Soci e ne definisce l'ordine del giorno.
- Riceve le richieste di adesione di nuovi membri e le sottopone al Assemblea dei Soci
- Nomina i membri del Direttivo
- Applica avvalendosi del supporto del Direttivo le decisioni adottate dal Assemblea dei Soci
- È il responsabile delle relazioni pubbliche e istituzionali e ne garantisce la continuità
- Mantiene la comunicazione con i soci ed è punto di raccordo tra i diversi organi dell'Associazione, in particolare quelli di controllo
- È responsabile della tenuta della documentazione del coordinamento, dei verbali di assemblea, comunicati e quant'altro prodotto dall'attività dell'associazione

b) Il Presidente resta in carica per due anni

c) Il Presidente deve essere membro di una delle associazioni regionali o locali del GMI

Art. 15

In caso di assenza o impedimento del presidente lo sostituisce e ne assume le sue funzioni il Vice Presidente.

Art. 16

Il Direttivo

Il Direttivo è composto da un minimo di 4 membri e un massimo di 10 oltre al Presidente che vengono nominati dal Presidente stesso ed approvati dall'Assemblea dei Soci.

Ad ogni membro il Presidente affida una o più deleghe corrispondenti ad altrettante aree di lavoro necessarie al compimento degli obiettivi stabiliti dal Assemblea dei Soci.

In accordo con il Presidente il direttivo nomina, nelle regioni in cui non si è costituita un'associazione regionale, un responsabile regionale incaricato di promuovere la formazione di nuove sezioni e di rappresentare i Giovani Musulmani d'Italia nell'ambito regionale anche di fronte alle Istituzioni.

Può istituire commissioni di lavoro ad hoc e nominarne i membri.

I membri del Direttivo possono essere rimossi dal Presidente, in questo caso i sostituti verranno proposti dal Presidente ed approvati dal voto dell'Assemblea dei Soci.

I membri del Direttivo devono essere membri di una delle associazioni aderenti.

Nell'ambito dell'organo il Presidente attribuisce la carica di Vice Presidente ad un membro del direttivo stesso in modo che lo possa sostituire e assumerne le funzioni in caso di sua assenza prolungata o impedimento.

Art. 17 Il Tesoriere

Il Tesoriere attua le scelte amministrative nell'ambito degli indirizzi di programmazione economica fissati dal Assemblea dei Soci opera come membro del Direttivo rispondendo alle indicazioni del Presidente.

TITOLO IV

GLI ORGANI DI GARANZIA E DI CONTROLLO

Art. 18

- Il Revisore Unico dei Conti
- Il Consiglio dei Garanti

Art 19 Il Revisore Unico dei conti

Il Revisore Unico dei conti ha funzioni di controllo amministrativo. Viene nominato dall'Assemblea dei Soci ed ha il compito di:

- Esprimere pareri di legittimità in atti di natura amministrativa e patrimoniale;
- Controllare l'andamento amministrativo dell'Associazione, la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del rendiconto alle scritture contabili, come previsto dagli articoli specifici del regolamento amministrativo. Presenta ogni anno al Assemblea dei Soci una relazione scritta sul rendiconto consuntivo.

Art.20 Il Consiglio dei Garanti

Il Consiglio dei Garanti è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna. E' formato da soggetti che abbiano ricoperto all'interno dell'associazione il ruolo di Presidente o membro di Direttivo Nazionale. I membri del Consiglio dei Garanti sono in numero di 7 e vengono eletti dall'Assemblea dei Soci.

La decadenza da membro del Consiglio dei Garanti avviene per dichiarazione di espulsione divenuta definitiva votata dallo stesso Consiglio dei Garanti.

Il Consiglio dei Garanti Interpreta le norme statutarie e regolamentari di competenza e fornisce pareri agli organismi dirigenti sulla loro corretta applicazione. Emette, ove richiesto, pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli organismi dirigenti, secondo le sue competenze. Dirime, nell'ambito di propria competenza, le controversie insorte tra i soci, tra questi e gli organismi dirigenti, fra organismi dirigenti. Nel caso di controversie tra organismi dirigenti, l'ambito di giurisdizione del Consiglio dei Garanti è relativo a quelle che insorgono nei livelli organizzativi immediatamente sottoposti. L'iniziativa del Consiglio dei Garanti è intrapresa a seguito di richiesta di terzi ovvero per propria autonoma iniziativa. Le decisioni del Consiglio dei Garanti sono immediatamente esecutive. I componenti del Consiglio dei Garanti hanno diritto di partecipare alle riunioni degli organismi consiliari su cui hanno giurisdizione.

Il Consiglio dei Garanti è anche incaricato dell'organizzazione delle elezioni tramite la nomina e la supervisione di un apposito comitato elettorale.

Il Consiglio dei Garanti decreta la sospensione, espulsione e radiazione dei soci che dovrà essere confermata da una delibera del Consiglio dei Soci.

TITOLO V

LA DEMOCRAZIA E LA PARTECIPAZIONE

Art. 21

- I principi generali ai quali si ispira e si uniforma la vita associativa del GMI sono: l'adozione di strumenti democratici di governo; la trasparenza delle decisioni; la verificabilità dei programmi; l'uguaglianza di diritti tra tutti i soci.

Art. 22

- Di norma, le decisioni degli organismi dirigenti sono valide a maggioranza semplice dei presenti. Sono invece valide solo in presenza della metà più uno dei componenti effettivamente in carica, nei casi di:
 - Approvazione dei rendiconti consuntivi
 - Approvazione del programma di attività del relativo documento di programmazione economica e delle eventuali variazioni
 - Elezione degli organismi dirigenti;
 - Delibera di decadenza da componente degli organismi.

Art. 23

L'elezione di organismi dirigenti avviene di norma a scrutinio segreto, salvo diversa decisione presa a maggioranza degli aventi diritto.

Art. 24

Ogni Organismo Dirigente deve provvedere entro 90 giorni dall'insediamento, pena la sua decadenza, a dotarsi di un apposito regolamento che determini le modalità di funzionamento dell'Organismo Dirigente medesimo.

Art. 25

In caso di ripetute e gravi violazioni delle norme statutarie o in caso di persistenti inadempienze di natura politico-organizzativa, il Assemblea dei Soci può deliberare la decadenza degli organismi dirigenti, questa decisione dev'essere adottata con il voto valido dei 2/3 dei membri del Assemblea dei Soci stesso e determina l'elezione immediata dei nuovi organi.

Art. 26

In caso di ripetute e gravi violazioni delle norme statutarie o in caso di persistenti inadempienze di natura politico-organizzativa, il direttivo può deliberare la decadenza degli organismi dirigenti, di un'associazione aderente ed assumerne pro-tempore le funzioni attraverso la nomina di un commissario fino alla realizzazione delle nuove elezioni da realizzarsi in un tempo massimo di 3 mesi.

TITOLO VI

PATRIMONIO, RISORSE AMMINISTRAZIONE

Art. 27

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- Beni mobili ed immobili di proprietà della stessa
- Eccedenze degli esercizi annuali
- Erogazioni, donazioni e lasciti
- Partecipazioni societarie

Art. 28

Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono:

- Le quote sociali, di adesione e tesseramento dei soci individuali e collettivi
- I proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio
- I proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti
- I contributi pubblici e privati

Art. 29

- L'esercizio sociale si svolge di norma dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il documento di previsione economica dovrà essere discusso e approvato entro il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce la previsione. Il rendiconto consuntivo, redatto secondo criteri di natura economica e finanziaria, deve essere approvato entro 120 giorni dal termine dell'esercizio a cui fa riferimento
- Gli utili di gestione non possono in nessun caso essere ripartiti tra gli associati, nemmeno in forma indiretta, e devono essere reinvestiti nell'attività istituzionale del GMI
- Il rendiconto consuntivo, unitamente al relativo verbale di approvazione sarà tenuto a disposizione dei soci dell'Associazione presso la sede sociale del GMI

TITOLO VII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 30

- Lo scioglimento del GMI può essere deciso solo da un'Assemblea dei Soci convocato e la decisione dev'essere adottata con il consenso di $\frac{3}{4}$ dei membri, In tal caso il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività sarà devoluto ad un'altra associazione con la medesima finalità.

Art. 31

- Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono i regolamenti interni adottati e le norme vigenti in materia.

Il logo del GMI

